REGIONE TOSCANA

Reg. reg. 24/02/2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (Artt. 118 – 124) Pubblicato nel B.U. Toscana 15 aprile 2015, n. 21, parte prima.

(...)

Art. 118 Modi di votazione.

- 1. Il Consiglio vota a scrutinio palese.
- 2. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per voto elettronico.
- 3. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.
- 4. Prima di procedere alle votazioni il Presidente del Consiglio chiarisce l'oggetto e il significato del voto.

Art. 119 Votazione per alzata di mano.

- 1. Il Consiglio vota ordinariamente per alzata di mano.
- 2. Di ogni votazione per alzata di mano può essere richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, che è disposta dal Presidente del Consiglio, con le modalità di cui all'articolo 120, comma 4, dopo aver vietato l'accesso e l'uscita dall'aula.

Art. 120 Voto elettronico.

- 1. Un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell'opposizione o cinque consiglieri, possono chiedere che una votazione, che dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata mediante procedimento elettronico.
- 2. Il voto mediante procedimento elettronico in alternativa al voto per alzata di mano può essere disposto anche su iniziativa del Presidente del Consiglio.
- 3. La votazione finale delle leggi è sempre effettuata con procedimento elettronico, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 121, commi 1 e 2. Il tabulato di tale votazione è allegato al processo verbale.
- 4. La controprova delle votazioni per alzata di mano è effettuata mediante procedimento elettronico.

Art. 121 Votazione per appello nominale.

- 1. Si procede alla votazione per appello nominale nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, nel caso previsto dall'articolo 124, comma 1, e nelle votazioni finali concernenti le modifiche statutarie, il programma di governo, il programma regionale di sviluppo, il documento di economia e finanza regionale e la relativa nota di aggiornamento, la legge di stabilità, la legge di bilancio, il rendiconto generale, la legge elettorale e sue modifiche, le norme riguardanti lo status dei consiglieri e degli assessori.
- 2. Si procede inoltre alla votazione per appello nominale nelle votazioni finali delle leggi qualora ne facciano richiesta due quinti dei consiglieri.
- 3. In tali casi il Presidente del Consiglio estrae a sorte il cognome del consigliere dal quale inizierà l'appello.
- 4. L'appello è effettuato da uno dei due segretari nominati per le operazioni di voto.
- 5. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.
- 6. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente del Consiglio, a cura dei consiglieri segretari, l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti, con l'indicazione della maggioranza richiesta e del voto espresso da ciascuno.
- 7. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, resta a disposizione dei consiglieri sul banco della presidenza e viene allegato al processo verbale della seduta.

Art. 122 Votazione a scrutinio segreto.

- 1. Le votazioni per le quali è stabilito il ricorso allo scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 118, sono espletate mediante l'espressione del voto su apposita scheda, secondo le istruzioni per il voto impartite dal Presidente del Consiglio.
- 2. I consiglieri, dopo aver espresso il loro voto, sono chiamati dai segretari, mediante appello, a introdurre la propria scheda di voto, piegata, nell'apposita urna.
- 3. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.
- 4. I segretari, una volta terminato l'appello, procedono allo spoglio delle schede, consegnano al Presidente del Consiglio l'elenco dei consiglieri presenti, di quelli votanti, della maggioranza richiesta e gli comunicano l'esito della votazione.

Reg. reg. 24/02/2015, n. 27 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (Artt. 118 – 124)

5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, viene allegato al processo verbale della seduta.
Art. 123 Votazione a scrutinio segreto e simultaneo. 1. La votazione a scrutinio segreto può avere luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L'elenco dei consiglieri che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.
Art. 124 Annullamento e ripetizione delle votazioni. 1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione o in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento del la votazione e disporne l'immediata rinnovazione, pro cedendo, se del caso, alla votazione per appello nominale.
()